

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 07/09/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che: nel corso degli anni ha sottoscritto n. 4 BFP della serie Q/P e P/O; nel mese di febbraio 2019 si recava presso l'ufficio postale per il rimborso di tutti i buoni in controversia, ma l'addetto comunicava che gli sarebbe stato rimborsato un importo inferiore rispetto al rendimento che si aspettava e subordinava il rimborso ad una dichiarazione a conferma degli importi ricevuti; in data 10/04/20 inviava il reclamo, ma l'intermediario lo riscontrava negativamente; sul retro dei titoli sono apposti timbri modificativi dei rendimenti dei primi vent'anni, ma nessuna indicazione era aggiunta per il periodo dal 21° al 30° anno; vanno pertanto riconosciuti i rendimenti bimestrali assoluti originariamente previsti; l'intermediario, infatti, ha violato i propri obblighi informativi nei confronti del risparmiatore, non avendolo reso edotto - né all'atto della sottoscrizione né successivamente alla stessa - della circostanza che i tassi di interesse sul retro dei buoni non erano già applicabili all'atto dell'investimento.

Il ricorrente - esperita senza successo la fase del reclamo - chiede la condanna dell'intermediario al pagamento del maggior importo dovuto in applicazione delle condizioni economiche originarie riportate sul retro dei buoni e così per la somma di € 2.769,02 ovvero per la minor somma di € 1.526,49.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, precisa che: in via preliminare il ricorso è inammissibile per incompetenza dell'ABF; nel merito, i buoni appartengono alla serie P e Q/P; i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno; il citato decreto non prevede l'apposizione di un timbro relativo ai rendimenti del periodo contestato; ai buoni era pertanto applicato il tasso di interesse previsto per la serie Q/P, e non già quello della serie P, anche con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno; la legittimità di tale condotta è confermata da recente e copiosa giurisprudenza di merito; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del menzionato decreto ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza.

L'intermediario, pertanto, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto.

Parte ricorrente, in sede di repliche, ribadendo le contestazioni formulate nel ricorso, afferma che: un BFP appartiene alla serie P/O; i rilievi di inammissibilità del ricorso sono infondati.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del rimborso dei buoni postali fruttiferi ed in particolare sull'applicabilità di condizioni peggiorative dei tassi di interesse stabilite da decreti ministeriali.

Preliminarmente il Collegio, richiamando il costante orientamento di tutti i Collegi ABF (tra le tante cfr. Collegio di Milano, decisione n. 18327/2020) ritiene infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente.

Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che *"non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009"* e che i BFP di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2021, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro.

Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza *ratione materiae*, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. Ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, *«[l'intermediario] in relazione all'attività di bancoposta»* rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis Tub. In virtù del D.P.R. n. 144 del 2001, l'intermediario è equiparato alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma) ed il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili (art. 2, 6° comma). Ne consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata dall'intermediario per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei

limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura; la materia rientra, pertanto, inequivocabilmente tra quelle di competenza dell'Arbitro.

Nel merito, parte ricorrente domanda il rimborso dei buoni in oggetto con applicazione degli interessi secondo quanto riportato sul retro di ciascun titolo (ed in particolare per i BFP della serie Q/P in riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno).

Il Collegio rileva che sul tema si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013, confermata dalla successiva decisione n. 6142/2020), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007 - ha riconosciuto che *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”*.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15/06/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Orbene nel caso di specie, solo i BFP n. *54 (emesso il 27.10.1989) e n. *77 (emesso il 19.2.1991), titoli della serie Q/P oggetto di ricorso, sono stati emessi successivamente al decreto ministeriale e quindi, dal punto di vista formale e letterale, l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo di ciascun buono. Tale impostazione non può riferirsi anche al BFP n. *37, perché emesso in data 24.06.1986 e quindi antecedentemente al DM 1986. Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13/06/1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979 *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto*

tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime". In relazione a quanto precede, pertanto, questo Collegio riconosce il diritto del ricorrente a ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei Buoni n. *54 (emesso il 27.10.1989) e n. *77 (emesso il 19.2.1991), per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

Per quanto riguarda invece il BFP n. *094 emesso il 15.7.1994 e che dunque scadrà il 15.7.2024, alla luce del sopra richiamato orientamento dei Collegi il ricorso è da ritenersi inammissibile, poiché si tratta di buono non ancora scaduto, non riscosso e per il quale il ricorrente ha dichiarato, ma non dimostrato di avere rifiutato la liquidazione offerta dall'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli n. *54 e n. ***77, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali. Non accoglie il ricorso nel resto.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA